



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

**REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI E PER LA
COSTITUZIONE DELLE UNIONI
CIVILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27 - 04 - 2018 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 25/09/2019

Indice

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Art. 2 – FUNZIONI

Art. 3 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE

Art. 4 – GIORNATE ED ORARI DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CELEBRAZIONE O COSTITUZIONE

Art. 6 – COSTO DEL SERVIZIO

Art. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DEL PERSONALE

Art. 8 - ALLESTIMENTO DELLA SALA

Art. 9 - MATRIMONIO ED UNIONE CIVILE SU DELEGA

Art. 10 - MATRIMONIO CELEBRATO DA CITTADINO DELEGATO

Art. 11 - FORMALITÀ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE O COSTITUZIONE

Art. 12 - MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Art. 13 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile ed alla costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso, come regolati dalle disposizioni di cui al Capo III – Titolo VI° - relativo al matrimonio, del vigente Codice Civile, dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 (per le Unioni Civili) e dal vigente regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/200).

2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali erogate ai cittadini dall'Ufficio di Stato Civile e hanno luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella casa comunale o in altri luoghi allo scopo individuati e autorizzati e che per l'occasione assumono la denominazione "Casa Comunale".

Art. 2 – FUNZIONI

Per la celebrazione dei matrimoni con rito civile o costituzione di unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato civile agli assessori e consiglieri della propria Amministrazione o che abbiano incarichi istituzionali in altri Enti (Comuni, Province o Regioni).

Art. 3 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE

I matrimoni civili vengono celebrati e le unioni civili costituite pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni (uno per lo sposo e uno per la sposa).

La celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile si svolgono nell'Ufficio del Sindaco o nella sala consiliare del Comune.

Oltre alle predette sale del Palazzo Comunale sono individuati come luoghi adibiti al matrimonio o unione civile i seguenti:

- Fornace Bianchi**
- Villa Nasturzio**
- Giardini Lord Baden Powell – Villa Isorella**
- Campi Sportivi Comunali**
- Stabilimenti balneari che aderiranno all'avviso pubblico**
- Ville/Torri di proprietà privata che aderiranno all'avviso pubblico**
- Albergo/ristorante/agriturismo /struttura ricettiva/bar che aderiranno all'avviso pubblico**

Il matrimonio o l'unione civile, sono soggette al pagamento delle relative tariffe stabilite annualmente con Delibera di Giunta Comunale.

La celebrazione fuori dalla casa comunale può avvenire solo nei casi previsti dagli artt. 101 e 110 del Codice Civile, dagli articoli 70 novies e decies del D.P.R. 396/2000, dalle circolari del Ministero dell'Interno n. 10/14 e n. 29/2017 e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 27.02.2017.

Per i matrimoni civili, qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l'Ufficiale di Stato Civile, si trasferisce, col Segretario Comunale, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso è necessaria la presenza di 4 testimoni (per le unioni civili i testimoni sono due), ai sensi dell'art. 110 del Codice Civile. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'Ufficiale di stato civile al momento della richiesta.

Art. 4 – GIORNATE ED ORARI DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE

I matrimoni e le unioni civili sono celebrati o costituiti, in via ordinaria, durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile e precisamente:

lunedì:	dalle ore 10,00 alle ore 12,30	e	dalle ore 14,30 alle ore 17,30
martedì:	dalle ore 10,00 alle ore 13,00		
mercoledì:	dalle ore 10,00 alle ore 12,30	e	dalle ore 14,30 alle ore 18,00
giovedì:	dalle ore 10,00 alle ore 13,00		
venerdì:	dalle ore 10,00 alle ore 13,00		

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati, durante i giorni:

SABATO **mattina: dalle ore 10,00 alle ore 12,00**

DOMENICA **mattina: dalle ore 10,00 alle ore 12,00**

previo pagamento della relativa tariffa approvata dalla Giunta Comunale e subordinata alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione.

La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità del celebrante, dei locali e del personale dell'ufficio.

3. Le celebrazioni di matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono comunque sospese in occasione delle consultazioni elettorali e delle seguenti festività:

- **1° e 6 Gennaio;**
- **Domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);**
- **25 Aprile;**
- **1° Maggio;**
- **2 Giugno;**
- **10 Agosto (Festa Patronale)**
- **15 Agosto;**
- **1° Novembre;**
- **8 Dicembre**
- **25 e 26 Dicembre**
- **31 Dicembre**

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CELEBRAZIONE O COSTITUZIONE

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La richiesta di celebrazione o di costituzione si presenta presso l'Ufficio di Stato Civile oppure potranno essere inviate tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cogoleto-ge-it compilando un'apposita domanda (scaricabile anche dal sito istituzionale) sottoscritta dai nubendi o richiedenti l'unione ed indirizzata al Sindaco su modello predisposto dall'ufficio, con registrazione di protocollo almeno 30 giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione; ai richiedenti verrà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma della prenotazione entro 15 giorni lavorativi dalla data del ricevimento della domanda.

3. La precedenza nell'attribuzione della sala per le celebrazioni o le costituzioni, è stabilita secondo la data e l'orario di presentazione delle richieste desumibili dalla registrazione di protocollo.
4. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi o richiedenti l'unione, la data e l'ora del matrimonio o della costituzione, la scelta del regime patrimoniale e l'indirizzo ove verrà stabilita la residenza della coppia.
5. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. 396/2000 mentre la costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla presentazione dell'istanza di unione civile, come previsto dall'art. 70-octies comma 1 D.P.R. n. 396/2000 almeno 30 giorni prima.
6. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio o dell'unione decade automaticamente.
7. La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando il richiedente non consegnerà all'Ufficio dello Stato Civile la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa che dovrà avvenire entro l'ottavo giorno antecedente la celebrazione o costituzione e con le modalità indicate nel seguente articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 6 – COSTO DEL SERVIZIO

La celebrazione dei matrimoni con rito civile o la costituzione delle unioni civili all'interno della Casa Comunale nella sala del Sindaco nei giorni e negli orari d'ufficio indicati nel precedente articolo 4, fra cittadini di cui almeno uno residente in questo Comune o iscritto A.I.R.E., è gratuita.

La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili nelle altre sedi individuate o in giorni ed orari diversi di cui al precedente articolo 4, è soggetto al pagamento delle tariffe stabilite annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Si applicheranno le tariffe in vigore all'atto del pagamento.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune di Cogoleto, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DEL PERSONALE

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite pagamento in contanti presso la Tesoreria Comunale o all'Ufficio Economato – 2° piano del palazzo comunale oppure tramite bonifico bancario e/o postale.

La causale da indicare in ogni forma di pagamento è: “Celebrazione matrimonio civile del giorno _____ nella sala _____”.

L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati. I registri per gli atti di matrimonio o delle unioni civili verranno tenuti presso la sede di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione solo per il tempo necessario alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione mentre, per il resto, saranno tenuti, conservati e custoditi nei locali dell'Ufficio di Stato Civile, sito nel Palazzo Comunale.

Il trasporto dei registri dall'ufficio comunale di Stato Civile agli uffici destinati alla celebrazione o costituzione e da questi all'Ufficio di Stato civile comunale, verrà effettuato a cura del celebrante, con la cura e le cautele necessarie.

La visita dei locali di proprietà comunale destinati alla celebrazione dei matrimoni o alla costituzione delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento da concordare con l'Ufficio di Stato Civile comunale.

La visita ai locali di proprietà privata indicati nell'art. 3 del presente Regolamento dovrà essere concordata con i proprietari o con i gestori delle strutture stesse.

Art. 8 - ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala e/o gli atrii con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi sempre a cura dei richiedenti.

2. Non è in alcun modo consentito, al termine della cerimonia, disporre della sala di proprietà comunale per rinfreschi, catering o altri utilizzi non espressamente autorizzati dal presente regolamento.

3. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile.

4. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

5. E' severamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli, stelle filanti, ecc. nella sala di celebrazione.

Qualora venga trasgredita tale disposizione, sarà addebitato ai soggetti richiedenti la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive, come prevista dalla Delibera di Giunta Comunale.

6. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti.

7. E' consentito l'uso di apparecchi di ripresa, purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, previo accordo con il personale comunale e pagamento di quanto dovuto per i diritti d'autore agli enti competenti.

8. I locali sono a disposizione da mezz'ora prima della cerimonia ai successivi 30 minuti e non vi possono essere all'interno più persone di quelle previste caso per caso per motivi di sicurezza.

9. In caso di condizioni atmosferiche avverse la cerimonia che è prevista in un'area all'aperto può essere trasferita in uno dei luoghi chiusi previsti dal presente regolamento disponibile alla data e all'ora predeterminate. In caso non vi siano sale disponibili tra quelle autorizzate la cerimonia avverrà nel Palazzo Comunale; la somma versata al Comune non è soggetta a rimborso.

Art. 9 - MATRIMONIO ED UNIONE CIVILE SU DELEGA

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro Comune, i richiedenti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione o costituzione, con le medesime modalità indicate all'art. 5, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per la celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile.

2. Il matrimonio potrà essere celebrato o l'unione civile potrà essere costituita nel rispetto dei termini stabiliti dal presente regolamento.

3. Per il matrimonio celebrato o l'unione civile costituita su delega di altro Comune i richiedenti dovranno produrre 8 giorni prima rispetto alla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile la seguente documentazione:

- a. delega del Comune richiedente;
- b. fotocopia dei documenti di identità dei richiedenti
- c. fotocopia dei documenti di identità dei testimoni
- d. conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo predisposto dall'ufficio.

Art. 10 - MATRIMONIO CELEBRATO DA CITTADINO DELEGATO

Non è possibile far celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile da un cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale almeno ch  il soggetto non rivesta una carica istituzionale (consigliere o assessore) in altro Comune, Provincia o Regione.

In questo caso i richiedenti dovranno presentare istanza indirizzata al Sindaco con anticipo di 30 giorni. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potr  essere dimostrato dalla persona celebrante anche mediante sottoscrizione sostitutiva dell'atto di notoriet  resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile, per la celebrazione e/o costituzione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovr  sottoscrivere per accettazione. Dopodich  la delega verr  trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Genova per quanto di competenza.

Art. 11 - FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE O COSTITUZIONE

1. In caso, per motivi d'urgenza, ci fosse una variazione dei testimoni o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi o i costituendi l'unione devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno precedente la celebrazione o la costituzione.

2. Nel giorno previsto per la celebrazione o per la costituzione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai diretti interessati, due testimoni maggiorenni (uno per ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti di documento di identit  in corso di validit .

Art. 12 - MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso i nubendi e/o costituendi, i testimoni o solo uno di essi, siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli i richiedenti stessi.

L'eventuale interprete dovr  presentarsi all'Ufficiale di Stato civile prima della celebrazione del matrimonio e/o della costituzione dell'unione esibendo un documento d'identit  in corso di validit , per comunicare la propria disponibilit  ad assumere l'incarico, dimostrando la capacit  di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 13 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali trasmessi dai richiedenti con l'istanza di celebrazione del matrimonio civile o di costituzione dell'unione civile e/o acquisiti d'ufficio saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente e, in particolare, alle seguenti fonti normative:

- Codice Civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- Legge 20 maggio 2016, n.76
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144
- Decreto del Ministero dell'interno 28 luglio 2016,
- D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5
- D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6
- D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7:
- Decreto del Ministero dell'interno 27 febbraio 2017
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Statuto Comunale

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo.